

ACCORDO DI VERIFICA
ADESIONI AL PIANO DI USCITE VOLONTARIE DEL 19.12.2024

In Milano, il giorno 24 febbraio 2026

Tra

Banco BPM, anche nella sua qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-CGIL, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che:

- con Accordo del 19 dicembre 2024 (successivamente integrato con Verbale di accordo del 10 ottobre 2025) le Parti hanno definito un piano di uscite volontarie per la quota numerica di 1.100 lavoratori, con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- con Accordo del 28 novembre 2025 le stesse hanno altresì definito un piano di ricambio generazionale in correlazione con l'attivazione, da parte aziendale, di un piano di incentivazione al pensionamento;
- in ottemperanza con quanto previsto dalle richiamate intese, le Parti si sono incontrate più volte e da ultimo in data odierna per verificare i livelli di adesione ad entrambe le iniziative. In tali incontri hanno constatato che, con riferimento al Fondo di Solidarietà, risulta pervenuto un numero di richieste di adesione superiore alle 1.100 previste.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 Ampliamento del numero di adesioni al Fondo

Fermi restando i requisiti definiti all'art 2 dell'Accordo del 19 dicembre 2024, le Parti convengono di consentire l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà ad ulteriori 100 lavoratori, portando il numero complessivo delle uscite da 1.100 a 1.200.

Sono quindi confermati quali destinatari del presente accordo i lavoratori che maturino nel periodo dal 31 gennaio 2026 ed entro il 31 dicembre 2028 il primo requisito pensionistico per la pensione anticipato o di vecchiaia, con la possibilità di accedere al relativo trattamento

nel periodo compreso fra il 1° febbraio 2026 e il 1° gennaio 2029 e che, avendo già formulato richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà, siano rimasti esclusi dall'accesso, secondo l'ordine di priorità definito in applicazione del richiamato art 2.

In deroga ai criteri di cui al predetto art. 2, l'Azienda si riserva (per ragioni tecnico – organizzative, produttive e gestionali) la facoltà di far accedere al Fondo di Solidarietà, nella finestra dalla stessa individuata fra quelle disponibili e ferma la permanenza massima al fondo di 60 mesi, n. 15 lavoratori (da ricomprendersi nel numero complessivo di 100 di cui sopra) che ne avevano fatto richiesta e che maturino entro il 31 dicembre 2030 il primo requisito pensionistico per la pensione anticipato o di vecchiaia.

Inoltre, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in tema di incremento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione, l'Azienda si riserva altresì di far accedere al Fondo di Solidarietà, nella finestra dalla stessa individuata fra quelle disponibili e ferma la permanenza massima al fondo di 60 mesi, n. 4 lavoratori la cui richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà di cui all'accordo del 19 dicembre 2024 era già stata accolta, che maturino entro il 31 dicembre 2031 il primo requisito pensionistico per la pensione anticipato o di vecchiaia.

Tutte le uscite avverranno con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà entro la data ultima del 1° gennaio 2027.

Articolo 3 Ricambio generazionale

In ragione del superamento del numero di 1.100 uscite volontarie per adesione al Fondo di Solidarietà, sarà effettuato un ulteriore numero di assunzioni pari a n. 75, privilegiando il ricorso al contratto di apprendistato. Di queste, n. 50 saranno effettuate entro il 30.06.2026 e n. 25 entro il 31.10.2026.

L'azienda si impegna a sostituire con il medesimo contratto del dimissionario o comunque a tempo indeterminato, il personale assunto di cui sopra che presenti le dimissioni entro 12 mesi dall'assunzione.

Le predette assunzioni saranno destinate alla rete commerciale, tenendo conto delle uscite previste, di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive delle strutture del Gruppo Banco BPM e di quanto dovesse emergere ad esito degli incontri sui territori previsti dal Verbale di accordo rete filiali e centri imprese Gruppo Banco BPM del 19 dicembre 2024.

Inoltre, si procederà – in presenza di una valutazione positiva - a stabilizzare, a scadenza dei relativi contratti, n. 4 lavoratori già assunti a tempo determinato in aggiunta ai numeri previsti dal “Verbale di accordo Rete Filiali e Centri Imprese Gruppo Banco BPM” del 19.12.2024. Per essi sarà garantita la sostituzione, con il medesimo contratto, in caso di mancato conseguimento di una valutazione positiva.

Infine, sulla scorta di quanto previsto dal “Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere” sottoscritto in data 24.11.2025 fra ABI e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, in aggiunta a quanto sopra, sarà riservata una quota pari al 2% delle uscite di cui al presente accordo, per assunzioni di donne vittime di violenza, inserite nei “percorsi di protezione” di cui all'art. 1 del citato Protocollo, o di figlie/figli di vittime di femminicidio.

Articolo 4 Incontri di verifica

Le Parti si incontreranno entro le date del 31 luglio 2026 e 30 novembre 2026 per verificare e monitorare l'andamento delle assunzioni e delle cessazioni.

Articolo 5 Disposizioni finali

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nella presente intesa si intendono naturalmente confermate tutte le disposizioni di cui all'Accordo del 19 dicembre 2024.

Banco BPM

anche in qualità di Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB